

(ente)	(sigla)	(numero)	(data)
COMUNE DI BREMBIO Provincia di Lodi Cod.Ente 10919	C.C.	14	30/03/2017

(oggetto)  
APPROVAZIONE PIANO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E CONFERMA DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - ANNO 2017

## ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito presso la sala delle adunanze – Palazzo Comunale, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
RANDO GIANCARLO Sindaco	SOZZI GIUSEPPE Consigliere
MARAZZI FRANCESCO Consigliere	
GHIDOTTI ORIANA Consigliere	
GHIDOTTI SILVIA Consigliere	
SIBRA ILARIA Consigliere	
TONANI GIAMPIETRO Consigliere	
FUSAR POLI MARGHERITA Consigliere	
CORBELLINI CLAUDIO Consigliere	
DRAGONI DOMENICO Consigliere	
BOTTI GIUSEPPE Consigliere	
<b>Nr. Presenti: 10</b>	<b>Nr. Assenti: 1</b>

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno: GIUSEPPINA CISERANI

Partecipa alla seduta il Dr. ALBERTO NANTISTA Segretario Comunale.

Il Sig. GIANCARLO RANDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E  
CONFERMA DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO - ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione del Sindaco:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTO il Decreto Legge n 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe) , che ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO che per l'anno 2017 nulla è variato rispetto alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 sotto riportate:

- Il comma 14 sancisce **l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali**, modifica incidente sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
- In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").
- Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).
- La lettera d) integra il comma 681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento.

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento in quota parte, dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, sono di seguito riportati:

- Illuminazione Pubblica	€ 74.100,00
- Manutenzione strade	€ 22.250,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 20.300,00
- Manutenzione cimitero	€ 14.430,00
- Sicurezza stradale e segnaletica	€ 3.000,00
- Polizia locale	€ 3.630,00
- Protezione Civile	€ 3.700,00
- Tutela ambientale	€ 5.450,00

**TOTALE** € 146.860,00

l'art.1, comma 42 della Legge di stabilità 2017 n.232 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...omissis...;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TASI, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43, in data 31/07/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, per l'anno 2017 di confermare le aliquote deliberate nell'anno 2016 ed adeguate alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016, n.208 del 28 dicembre 2015 nella misura seguente:

ALIQUTA	DESCRIZIONE
0 (zero) per mille	<b>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E RELATIVE PERTINENZE</b> S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	<b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</b> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

<b>0 (zero) per mille</b>	<b>Aire</b> E' considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già <u>pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
<b>2 per mille</b>	<b>PER ALLOGGI SOCIALI</b> Fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (enti per l'edilizia residenziale pubblica) il possessore dell'immobile verserà la tasi dovuta nella percentuale del 90% con l'aliquota del 2 per mille - il detentore (locatorio) è esentato dal versamento tasi se l'immobile è destinato ad abitazione principale (obbligo di residenza e dimora abituale);
<b>0 (zero) per mille</b>	<b>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.
<b>0 (zero) per mille</b>	<b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</b> L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
<b>0 (zero) per mille</b>	<b>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
<b>1 per mille</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b>
<b>2,5 per mille</b>	<b>IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10</b> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/17 detto modulo;
<b>2,2 per mille</b>	<b>IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03</b> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/17 detto modulo;
<b>0 per mille</b>	<b>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENATE</b>

TENUTO CONTO che:

- le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che:

- il comma 688 art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 stabilisce che il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, lasciando, al contribuente, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

### D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQOTAD ESCRIZIONE	
0 (zero) per mille	<b>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E</b> <b>RELATIVE PERTINENZE</b> S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali <b>C/2 C/6 e C/7</b> nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	<b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</b> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
0 (zero) per mille	<b>Aire</b> E' considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
2 per mille	<b>PER ALLOGGI SOCIALI</b> Fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (enti per l'edilizia residenziale pubblica) il possessore dell'immobile verserà la tasi dovuta nella percentuale del 90% con l'aliquota del 2 per mille - il detentore (locatorio) è esentato dal versamento tasi se l'immobile è destinato ad abitazione principale (obbligo di residenza e dimora abituale);

0 (zero) per mille	<b>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.
0 (zero) per mille	<b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</b> L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
0 (zero) per mille	<b>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
1 per mille	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b>
2,5 per mille	<b>IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10</b> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/17 detto modulo;
2,2 per mille	<b>IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03</b> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/17 detto modulo;
0 per mille	<b>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</b>

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Illuminazione Pubblica	€ 74.100,00
- Manutenzione strade	€ 22.250,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 20.300,00
- Manutenzione cimitero	€ 14.430,00
- Sicurezza stradale e segnaletica	€ 3.000,00
- Polizia locale	€ 3.630,00
- Protezione Civile	€ 3.700,00
- Tutela ambientale	€ 5.450,00

**TOTALE**

-----  
**€ 146.860,00**

4) di trasmettere in via telematica copia della presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.

4033/20104 del 28/02/2014;

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
GIANCARLO RANDO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ALBERTO NANTISTA

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 12 APR 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Brembio, 12 APR 2017

Il Messo Comunale



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000 e s.m.i.).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Brembio, li 12 APR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ALBERTO NANTISTA





**COMUNE DI BREMBIO**  
**(Provincia di Lodi)**

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E CONFERMA DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - ANNO 2017.

SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

La Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA**  
**"AMMINISTRATIVO-CONTABILE"**



Addì 27/03/2017

La Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**



Addì 27/03/2017